



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 DEL 05/10/2018

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVATO CON D.G. N. 9 DEL 23/1/2018 E SUCC.
MODIFICATO CON D.G.C. N. 109 DEL 15/06/2018.

L'anno duemiladiciotto , il giorno cinque , del mese di Ottobre , alle ore 12:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	A
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
5	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	A

Totale presenti n. 3

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il Vice Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 164 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 06/08/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/10/2018 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 Dott RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 04/10/2018 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 164

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 164 del 06/08/2018

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018/2020 DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE APPROVATO CON D.G. N. 9 DEL
23/1/2018 E SUCC. MODIFICATO CON D.G.C. N. 109 DEL 15/06/2018.**

Assessore competente: PESCI PATRIZIA

Settore proponente: SETTORE 03

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la D.G.C. n. 9 del 23/1/2018 ad oggetto: *“Programmazione triennale del fabbisogno 2018/2020 e piano annuale assunzioni 2018 - ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti”*, che si dà per integralmente riportata, così come modificata con D.G.C. n. 109 del 15/06/2018;

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:

- Legge 27.12.1997, n. 449, che all'art. 39, comma 1 stabilisce che *“gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,”* comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, che al comma 19 del sopracitato art. 39 prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: *“...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per*

quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";

- Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8 il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", art. 91 - "Assunzioni";

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dal D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, come da ultimo aggiornato con D.lgs n. 75 25.05.2017, in particolare agli articoli di seguito riportati:

- ART. 5

... omissis ...

2. *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'art. 9.*

- ART. 6

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. ... omissis ... Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall' articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. *... omissis ... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;*

VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle

Amministrazioni Pubbliche’, approvate con D.M. del 8 maggio 2018;

RICHIAMATE ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale, come da ultima modifica di cui al D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e seguenti, che di seguito si riportano:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) ... (abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

VALUTATO nel merito il triennio da considerare per il comma 557 – quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, alla luce del quesito n. 68 rilevato dal sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, che specifica che per gli enti in sperimentazione nell'anno 2012, la stessa annualità debba essere esclusa dal calcolo della media del triennio e fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013;

CONSIDERATO che, operate le necessarie deduzioni, la media del triennio 2011 – 2011 – 2013 è pari ad euro 6.184.695,28 e le spese programmate in sede previsionale per l'anno 2018 sono pari ad euro 5.879.974,76 , come da prospetto **allegato sub A)** alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l' art.1, comma 228 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dal D.L. 24/4/2017, n.50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tale percentuale è elevata al 75% nei comuni con popolazione superiore ai mille abitanti, qualora il rapporto dipendenti popolazione, dell'anno precedente, sia inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 10 aprile 2017;

RICHIAMATO, altresì, il D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114 del 11 agosto 2014, il quale prevede:

- all'art. 3 comma 5 che *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.”*

- all'art. 3, comma 6, che *“i limiti suddetti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo”*;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, c. 424 che stabilisce che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle”*;

VISTI:

- l'art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;

- la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”*. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014”;

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;

- la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: *“Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; relativamente al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), le ordinarie facoltà di assunzione del personale, inizialmente soggette ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424*

della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono state ripristinate, ove rese disponibili, per la Regione Emilia Romagna e per gli Enti Locali che insistono sul suo territorio (Cfr. nota Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/7/2016) ;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

VISTO il prospetto elaborato dal competente ufficio gestione economica del personale ed allegato **sub lettera B)** alla presente deliberazione, dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2018 per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro **177.090,56**;

CONSIDERATO:

- che potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

- che potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;

- che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

PREMESSO:

- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;

- che, non essendo presente nella Regione Emilia Romagna personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare, non è più operante il limite, di cui all'art. 5, c. 6, del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, di cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (Cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica DFP 0010669 DEL 29/2/2016);

PRESO ATTO che il Comune di Cattolica ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

VISTA la tabella, **allegata sub C)** alla presente deliberazione, elaborata dal competente ufficio gestione economica del personale, riportante il limite per le assunzioni a tempo determinato ricalcolato alla luce del disposto di cui all'art. 16 comma 1-quater del sopra richiamato D.L. 113/2016, come convertito c.m. in legge 160/2016, che esclude la spesa relativa agli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 110 del Dlgs n. 267/2000 dal limite di spesa delle assunzioni al tempo determinato riferito all'anno 2009;

PRESO ATTO che in considerazione di quanto sopra il limite per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009 che, ammonta ad euro **810.454,27** comprensivo di oneri ed IRAP;

RITENUTO OPPORTUNO, in maniera prudentiale, considerare tale parametro sterilizzato del personale a tempo determinato delle farmacie al fine di omogeneizzarlo alla situazione attuale e pertanto viene considerato quale tetto di spesa per il personale a tempo determinato l'importo di € **685.118,02** comprensivo di oneri ed IRAP, come si evince dal sopra citato **allegato C**);

CONSIDERATO COMUNQUE che per sciogliere tale incertezza interpretativa della norma è intenzione del Comune di Cattolica richiedere un apposito parere chiarificatorio;

DATO ATTO che occorre provvedere alla modifica della programmazione triennale del fabbisogno 2018/2020, provvedendo all'integrazione del piano del fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato;

VISTO l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato, mediante il quale:

- viene imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore;

- vengono sanzionate le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della sua ricollocazione in altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

- la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

PRESO ATTO che con nota del 12/09/2017 prot. n. 35432, il dirigente alle Risorse Umane ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle eventuali eccedenze di personale di cui all'art. 33, comma 2, del medesimo D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, legge n. 183 del 2011, ad esito della quale sono pervenute le comunicazioni, depositate agli atti d'ufficio, dalle quali non risultano al momento sussistere, nei relativi settori, soprannumero e/o eccedenze nel personale assegnato;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. 35432/2017, si è altresì provveduto ad effettuare la ricognizione del fabbisogno del personale ex art. 16 comma 1 lett. a-bis D.Lgs. 165/2001 e smi per il triennio 2018/2020;

VISTE le richieste presentate dai Dirigenti di integrazione alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, già approvata con D.G. n. 9 del 23/1/2018 e successiva modifica approvata con D.G.C. n. 109 del 15/06/2018;

RITENUTO opportuno riportare sinteticamente le principali motivazioni organizzative che stanno alla base della integrazione alla programmazione 2018-2020 per assunzione di personale:

1) a tempo indeterminato 2018-2020

- n. 1 Istruttore direttivo sistemi informativi cat. D da assegnare al CED a seguito di pensionamento di dipendente con analogo profilo (anno 2018);
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C da assegnare ai Servizi Educativi a seguito di trasferimento in mobilità di dipendente assegnato al servizio (anno 2018);
- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C da assegnare al servizio Segreteria Generale a seguito di trasferimento in mobilità di dipendente assegnato al servizio (anno 2018);
- n. 1 Dirigente Settore 3 per pensionamento di dipendente con profilo analogo (anno 2019);
- n. 1 Istruttore direttivo cat. D da assegnare all'ufficio Manifestazioni e Sport a seguito di pensionamento di dipendente con analogo profilo (anno 2018);
- n. 1 Istruttore tecnico cat. D da assegnare all'ufficio Patrimonio finalizzato al potenziamento del servizio;

2) a tempo determinato anno 2018

- incremento mensilità da 12 a 15 (anno 2018) e da 12 a 21 (anno 2019) per assunzione n. 1 ulteriore istruttore direttivo con profilo professionale "Assistente Sociale", a seguito di concessione di finanziamento nazionale dedicato al potenziamento del Servizio Sociale Territoriale distrettuale;
- n. 1 istruttore tecnico cat. D in comando P.T. 50% con decorrenza 01/10/2018 e sino al 30/06/2019, periodo necessario per garantire il regolare svolgimento della procedura di selezione di analogo profilo in ruolo, come sopra citato;
- n. 1 dirigente extradotazionale per n. 12 mensilità nel 2019 e n. 12 mensilità nel 2020 finalizzato a garantire la continuità della realizzazione di progetti speciali nell'ambito delle competenze tecniche del Settore 2;
- n. 1 responsabile ufficio stampa per n. 12 mensilità nel 2019 e n. 12 mensilità nel 2020 da assegnare in staff del Sindaco;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 97 del 29/05/2018, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad aggiornare l'assetto macrostrutturale dell'ente, all'interno del quale viene confermata la suddivisione in n. 5 settori dell'ente, con conseguente assegnazione degli stessi a n. 5 figure dirigenziali;

VISTE le tabelle relative al fabbisogno 2018/2020, aggiornato come sopra indicato, riportanti le necessità di personale a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato, il piano assunzioni 2018 e la conseguente nuova dotazione organica, che si **allegano alla presente, rispettivamente sub D), sub E), sub F) e sub G)**;

DATO ATTO che la spesa derivante dalle variazioni al fabbisogno di cui al presente atto trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che le previsioni di assunzione di personale a tempo determinato, di cui alla presente programmazione, rispettano il limite per personale assunto con modalità flessibile di cui al citato **allegato C)** alla presente, per una spesa complessiva relativa all'esercizio 2018, determinata in euro

682.891,40 e quindi rientrante nel limite della spesa di cui al comma 4/bis dell'art. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, ammontante ad euro **685.118,02** comprensivo di oneri ed IRAP;

DATO ATTO:

- che il Comune di Cattolica, ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016 e 2017, come da certificazione trasmessa nei termini di legge;

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2018, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2011-2013, definito come parametro fisso ed immutabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie, come dimostrato dal citato **allegato A**);

- che per quanto riguarda i vincoli relativi alle assunzioni a tempo determinato, è pienamente rispettato il parametro di cui sopra, come dimostrato dall'**allegato C**);

DATO ATTO che all'attuazione degli interventi previsti per le assunzioni a tempo determinato si provvederà su richiesta dei dirigenti;

RITENUTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

PRECISATO che comunque la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo;

PRECISATO inoltre che la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

PRECISATO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 20 e 22 c.15 del D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017;

DATO ATTO che la presente proposta di aggiornamento della programmazione triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 è in pareggio finanziario e pertanto non necessita di variazioni in incremento al bilancio pluriennale 2018-2020, come da prospetto **allegato "H"**, parte integrante e sostanziale al presente atto;

CONSIDERATO che per l'adozione del presente atto è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale è depositato agli atti d'ufficio;

RICHIAMATO il *"Piano triennale delle azioni positive 2017/2019, ex art. 48 d.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 legge 28 novembre 2005, n. 246."*, approvato con D.G.C. n. 32 del 27 febbraio 2018;

VISTI:

- il D.L. n. 25 del 17/3/2017 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di stabilità 2017”;
- il D.L. 24/6/2016 n. 113, convertito con modificazioni con legge 7/8/2016 n. 160, “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;
- il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";- la legge 23/12/2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”;
- la legge 27.12.2013 n° 147 “legge di stabilità 2014”;
- la legge n. 228 del 24/12/2012 “legge di stabilità 2013”;
- il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 “Spending Review”;
- il D.L. 216/2011 “Milleproroghe”, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

P R O P O N E

- 1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che espressamente si richiamano e fanno proprie, la proposta di aggiornamento della programmazione triennale di fabbisogno 2018/2020 del personale a tempo determinato (con incluso in calce l'elenco delle spese di personale che non prevedono l'instaurazione di rapporto di lavoro, relative all'anno 2018) e indeterminato e piano annuale delle assunzioni 2018, di cui alle tabelle allegate alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto la **lettera D)**, la **lettera E)** e la **lettera F)**;
- 2) – di prendere atto, coerentemente con il richiamato assetto macrostrutturale di cui alla deliberazione G.C. 97 del 29/5/2018, della dotazione organica dell'Ente all'1/9/2018, di cui alla tabella **allegata alla presente sub lett. G)**;
- 3) – di dare atto che con la presente programmazione si prevedono, nel triennio 2018/2020, assunzioni a tempo indeterminato, a fronte di una possibilità di assunzione per tale tipologia di rapporto che, come riportato nel prospetto elaborato dal competente Ufficio gestione economica del personale ed **allegato sub B)** alla presente deliberazione, per l'esercizio 2018 è pari ad euro **177.090,56**;
- 4) - di dare atto che, per le motivazioni espresse nelle premesse, a fronte di una spesa per lo stesso titolo dell'esercizio 2009, risulta rispettato il limite per assunzioni a tempo determinato fissato per l'esercizio 2018, come da **allegato sub C)** alla presente deliberazione;
- 5) - di dare atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, secondo i nuovi dettami della L. 114/2014, come da allegato **sub lett. A)**, alla presente deliberazione;

- 6) - di dare atto, vista l'annuale ricognizione effettuata dai dirigenti competenti, riportata in narrativa, che nell'ente non sono presenti né dipendenti né dirigenti in soprannumero e/o eccedenza, e che pertanto non devono essere avviate, nel corso dell'anno 2018, procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
- 7) – di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale è depositato agli atti d'ufficio;
- 8) – di dare atto che tale programmazione del fabbisogno di personale:
 - a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;
 - b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale;
 - c) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali indicati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate previa autorizzazione espressa con atto di Giunta;
- 9) - di dare atto che la presente proposta di aggiornamento della programmazione triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 è in pareggio finanziario e pertanto non necessita di variazioni in incremento al bilancio pluriennale 2018-2020, come da prospetto **allegato “H”**, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 10) di dare atto che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2018-2020 del personale di ruolo e del personale non di ruolo, che assicurano la necessaria copertura finanziaria;
- 11) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Alessandrini, responsabile di P.O. ufficio “Organizzazione e gestione giuridica del personale”;
- 12) – di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
- 13) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
VALERIA ANTONIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)